Immagine che contiene segnale, uomo, tavolo, torta

Descrizione generata automaticamente

*Comune di Duino Aurisina*

*Občina Devin Nabrežina*

**ALLEGATO A.5**

**Patto di integrità**

OGGETTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto della gestione della Casa di Riposo “*F.lli* *Stuparich*” di Sistiana, previa riqualificazione edile ed impiantistica nonché ampliamento dei posti letto.

CUP:

CIG:

**Il presente Patto d’Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla procedura di affidamento di cui in oggetto e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Come tale, sia la mancata sottoscrizione, sia il mancato rispetto del presente patto costituiscono causa di esclusione dalla gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*».**

in relazione alla procedura di affidamento del Comune di Duino Aurisina*- Občina Devin Nabrežina-*, con sede a Duino-Aurisina in Aurisina Cave, 25, per il contratto di cui in oggetto,

**VISTO**

* l’**art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190**, recante *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»*, secondo cui *«Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*»;
* il **Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)**, approvato con Delibera n. 7/2023 dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, al capitolo “*Disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici e prevenzione della corruzione”, che prevede la «Stipula di patti di integrità e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto»*;
* il **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Duino-Aurisina** , ove è previsto che la Società - in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture - adotti un Patto di Integrità, quale misura di prevenzione dei rischi corruttivi;

**DICHIARA** **di accettare il seguente Patto di integrità (nel seguito anche «Patto»).**

**L’accettazione è condizione di ammissione alla procedura di affidamento.**

**Articolo 1**

1. Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione dell’Impresa che, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto, si impegna:
2. a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
3. a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente (es. tramite intermediari), al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la conseguente esecuzione;
4. a segnalare al Comune procedente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di scelta del contraente e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;
5. ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato e di non accordarsi in futuro con altri partecipanti alla procedura di affidamento;
6. ad informare puntualmente il personale e i subappaltatori di cui si avvale del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti;
7. a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i dipendenti, collaboratori e subappaltatori nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
8. a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza in relazione alla procedura in oggetto.

**Articolo 2**

1. L’Impresa accetta, senza riserva alcuna, che in caso di violazione degli impegni assunti con il presente Patto - qualunque siano le modalità con le quali tali violazioni siano state accertate - potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
2. ai sensi dell’art. 1, comma 17 della citata l. n. 190/2012 e degli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, esclusione dell’Impresa dalla procedura di affidamento in oggetto;
3. fermo restando il danno ulteriore, escussione e incameramento della cauzione provvisoria;
4. risoluzione del contratto;
5. fermo restando il danno ulteriore, escussione e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della buona esecuzione del contratto;
6. esclusione dell’Impresa dalle procedure di affidamento indette dal Comune per la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di accertamento della violazione;
7. segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.) e alle competenti Autorità per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96, comma 15, del D.lgs. n. 36/2023.

La risoluzione di cui al precedente punto **3)**, potrà comunque essere esercitata ai sensi dell’art. 1456, c.c.:

1. ogni qualvolta nei confronti della Impresa, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, c.p.
2. nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 1 del presente Patto, sia stata disposta nei confronti dei dipendenti del Comune che hanno svolto funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, una misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del contratto, il Comune potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’art. 95, comma 1, lett. e) e all’art. 98 del D.lgs. n. 36/2023.

**Articolo 3**

Il Patto costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stipulato con l’aggiudicatario, e resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto medesimo.

**Articolo 4**

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto *digitalmente* dal rappresentante del Concorrente ovvero, in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) o Consorzi d’imprese, dal/i rappresentante/i di tutte le imprese raggruppate/raggruppande, nonché dal Consorzio e dalle imprese consorziate/consorziande quali esecutrici della prestazione.

La mancata allegazione di tale Patto, debitamente sottoscritto, comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento.

**Articolo 5**

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

Luogo e data

**Impresa**

*[firmato digitalmente].*